

D. Lgs 196 del 30 giugno 2003

Corso di formazione
Istituzione Scolastica

Corso base



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Obiettivo

Fornire a tutti gli incaricati le informazioni di base sul contenuto del D. Lgs sulla Privacy e la sua applicazione all'interno dell'Istituzione Scolastica



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

ORIGINE

Direttiva Europea 95/46/CE del 24/10/1995 "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"

○ **Direttiva Europea 2002/58/CE del 12/7/02 "trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)"**

PUBBLICAZIONE

Gazzetta Ufficiale del 29/07/2003

ENTRATA IN VIGORE

1 Gennaio 2004 successivamente prorogata diverse volte.

Data ultima per la redazione del Documento Programmatico per la Sicurezza (DPS) e per l'applicazione delle "Misure minime di sicurezza", per i soggetti previsti: **31/03/2006.**



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

CARATTERISTICHE

Testo Unico che sostituisce varie leggi tra cui la **675/96 (Elenco leggi abrogate: art. 183)**

N° articoli: 186

N° allegati: 8

- **Allegato A.1.** Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;
- **Allegato A.2.** Codici di deontologia - Trattamento dei dati personali per scopi storici;
- **Allegato A.3.** Codice di deontologia - Trattamento dei dati personali a scopi statistici in ambito Sistan;
- **Allegato A.4.** Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici;
- **Allegato A.5.** Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti;
- **Allegato A.6.** Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive;
- **Allegato B.** Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza;
- **Allegato C.** Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I PRINCIPI ISPIRATORI

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali

1.⁽¹⁾ Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.

(1) Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 14, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ha soppresso il secondo periodo del comma aggiunto dall'art. 4, comma 9, della legge 4 marzo 2009, n. 15, che si riporta: "Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale". Vedi anche art. 19.

Art. 2. Finalità

1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.

Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati

1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I SOGGETTI CHE DEVONO APPLICARE IL CODICE

Art. 5 – Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Codice disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da **chiunque** è stabilito sul territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente Codice si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione Europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione Europea. In caso di applicazione del presente Codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente Codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

In pratica, il D. Lgs 196/03 sancisce che tutte le aziende, imprese, professionisti, enti privati e pubblici che trattano “dati personali”, operanti sul suolo italiano, devono adottare le misure minime di sicurezza e, nel caso di trattamento di “dati sensibili” o “giudiziari”, redigere il DPS (Documento Programmatico per la Sicurezza: Allegato B- “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza” regola 19)



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Ci dobbiamo, quindi, chiedere:

La scuola pubblica, che chiaramente opera sul suolo italiano, fa trattamento di dati personali?

Inoltre, fa anche trattamento di dati sensibili e giudiziari?



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Per poter rispondere in qualche modo dobbiamo sapere che cosa s'intende con i termini:

1. Trattamento;
2. Dati personali;
3. Dati sensibili e giudiziari.

Il significato di questi e di tutti gli altri termini utilizzati nel "codice" sono riportati nell'art. 4 del codice stesso.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Art. 4 “Definizioni”, comma 1 lettera a:

TRATTAMENTO: Qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Art. 4, comma 1 lettera b e c:

- **DATO PERSONALE:** Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.
- **DATI IDENTIFICATIVI:** I dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

ATTENZIONE: i dati personali e identificativi non sono solo NOME, COGNOME, DENOMINAZIONE SOCIALE, PARTITA IVA, CODICE FISCALE, RESIDENZA ecc. (che sono detti anche "DATI COMUNI") ma ANCHE la VOCE o il VOLTO (come stabilito dalla normativa europea) quindi:

Fare una foto, stamparla o inserirla sul computer e visionarla, fare una registrazione vocale, registrarla e ascoltarla, fare un filmato, registrarlo e visionarlo sono tutti TRATTAMENTI di DATI PERSONALI.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Video – sorveglianza

Provvedimento del Garante del 29/04/2004 che è stato sostituito dal Provvedimento del Garante dell'**8/04/2010**:

- I principi generali;
- Gli adempimenti;
- Le regole per settori specifici (compreso regole specifiche per gli istituti scolastici);
- Le regole per i soggetti pubblici;
- Prescrizioni e sanzioni.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

UNA DOMANDA FREQUENTE riguardante le riprese filmate o fotografiche:

I genitori possono effettuare riprese video e fotografie durante le recite scolastiche?

Risposta del GARANTE per la PRIVACY:

Si, in quanto si tratta di immagini non destinate alla diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o amicale: il loro uso è quindi del tutto legittimo.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Altro importante caso all'interno della scuola:
L'uso di videofonini, filmati, MMS e
registrazioni.

È consentito solo per **uso personale**. La scuola
può emettere un regolamento che vieti l'uso di
tali strumenti all'interno delle aule.

Un riferimento utile:

Ministero della Pubblica Istruzione,
Direttiva n° 104 del 30/11/2007.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Art. 4, comma 1 lettere d ed e:

○ **DATI SENSIBILI:** I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

○ **DATI GIUDIZIARI:** I dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Dati sensibili trattati dalle Scuole (esempi non esaustivi)

ALUNNI

- Dati sanitari relativi agli alunni diversamente abili al fine di organizzare l'attività didattica;
- Dati relativi alle vaccinazioni degli alunni;
- Dati relativi alla scelta della frequenza dell'ora di religione;
- Dati relativi all'origine razziale ed etnica per gli alunni extracomunitari.




La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Dati sensibili trattati dalle Scuole (esempi non esaustivi)

DIPENDENTI

- I dati sulle convinzioni religiose, che possono rendersi necessari per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose;
- I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere, che possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza o in relazione a particolari preferenze alimentari, se è previsto un servizio di mensa (vale anche per gli alunni);
- I dati sulla salute, anche dei familiari, che possono essere raccolti ai fini della concessione di benefici previsti dalla legge;
- I dati sull'adesione ai sindacati che si rendono necessari per la gestione delle trattenute sindacali;
- Dati sanitari relativi ai dipendenti diversamente abili o ai loro familiari.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Dati giudiziari trattati dalle Scuole

○ Verifica preliminare se i dati trattati possono configurarsi come **DATI GIUDIZIARI**

ESEMPI

- **NON** sono dati giudiziari le informazioni relative a situazioni di affidamento;
- **SONO** dati giudiziari le informazioni relative ad alunni sottoposti a procedimenti penali, civili ed amministrativi;
- **SONO** dati giudiziari le informazioni richieste ai fornitori della scuola di beni e servizi relativi al casellario giudiziario e alla certificazione antimafia.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Nel caso delle Istituzioni Scolastiche il trattamento di dati sensibili e giudiziari è regolamentato dal **D. M. del MPI n° 305 del 7/12/2006** "Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196, recante < Codice in materia di protezione dei dati personali >".



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

In definitiva, possiamo senza alcun dubbio affermare che tutte le scuole pubbliche italiane trattano dati personali e anche dati sensibili, compreso i dati giudiziari, quindi

devono adottare le misure minime di sicurezza previste dal Codice, compreso la redazione del DPS

La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

S C H E M A

Schema attuazione privacy nelle Scuole

1 **FORMAZIONE.** Le Scuole devono prevedere un piano di formazione rivolto a tutti i soggetti autorizzati al trattamento dei dati, al fine di illustrare le finalità della Legge 196/03.

2 **INVENTARIO DELLE TECNOLOGIE E DEI DATI.** La Legge 196/03 richiede di inventariare i **dati trattati** dalle Scuole e di “mapparli” con i relativi strumenti di gestione.

3 **ORGANIZZAZIONE.** Ciascuna Scuola dovrebbe avere un’organizzazione per la sicurezza dei dati. Tale organizzazione deve prevedere ruoli, responsabilità e **risorse**.

4 **ANALISI DEI RISCHI.** Il D.Lgs. 196/03 richiede di elencare i rischi legati al trattamento dei dati (rischi nella gestione dei dati, rischi nella comunicazione a terzi di dati, ecc.).

5 **GESTIONE DELLA SICUREZZA DEI DATI.** Occorre pianificare le azioni di protezione dai rischi. (Es: **antivirus, firewall, backup**).

6 **GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.** Occorre gestire in modo “dinamico” la seguente documentazione:
1. Lettere di incarico;
2. Documento programmatico sulla sicurezza.
Nonché tenere aggiornati gli scadenziari (Es: **scadenze delle password**).



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

- 1. I TITOLARE del trattamento**
- 2. I RESPONSABILE del trattamento**
- 3. Gli INCARICATI**
- 4. Gli INTERESSATI**
- 5. I GARANTE della Privacy**



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche


D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

IL TITOLARE

Art. 4 “Definizioni”, comma 1 lettera f:

TITOLARE: La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

IL TITOLARE

Art. 28 – Titolare del trattamento

Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento ivi compreso il profilo della sicurezza.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

**Nelle Scuole, il TITOLARE è la Scuola stessa
che esprime la sua volontà attraverso il suo
Rappresentante Legale ossia il**

DIRIGENTE SCOLASTICO


che è, in pratica,

**il Responsabile della Sicurezza dei
dati**

La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE





La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

IL RESPONSABILE del Trattamento

Art. 4 “Definizioni”, comma 1 lettera g:

RESPONSABILE: La persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

IL RESPONSABILE del Trattamento

Art. 29 – Responsabile del trattamento

1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione dei compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

IL RESPONSABILE del Trattamento

1° quesito: chi, nella Scuola, può assumere il ruolo di responsabile?

Risposta: tenendo conto di quanto riportato al comma 2 dell’art. 29 (esperienza, capacità e affidabilità), del fatto che nella scala gerarchica il responsabile viene subito dopo il titolare e che è messo a capo del trattamento di dati personali, allora non può essere altri che il **DSGA**, sicuramente con riferimento all’attività amministrativa.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

GLI "ATTORI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

IL RESPONSABILE del Trattamento

2° quesito: il DSGA può rifiutare il ruolo di responsabile del trattamento di dati?

Risposta: NO, in quanto la tabella A, dell'area D annessa al CCNL 24.7.2003 recita per il DSGA: "svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività d'istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili ...". Quindi, se il DSGA rifiuta diventerebbe un incaricato che avrebbe solo compiti operativi senza alcun potere decisionale.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

IL RESPONSABILE del Trattamento

3° quesito: il Dirigente Scolastico, nella sua veste di titolare del trattamento, può evitare di nominare un responsabile, visto che l'art. 29 comma 1 prevede che è facoltativa tale nomina?

Risposta: sempre tenendo conto dei profili contrattuali, delle leggi e dei regolamenti vigenti, si ritiene che il DS non possa prescindere dall'assegnare il ruolo di responsabile del trattamento dei dati al DSGA.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

GLI "ATTORI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

IL RESPONSABILE del Trattamento


4° quesito: poiché il comma 3 dell'art. 29 prevede la possibilità di nominare più responsabili, chi può assumere tale ruolo e in quali casi?

Risposta: occorre tenere presente il profilo contrattuale del soggetto che dovrebbe ricoprire tale ruolo e che soddisfi quanto richiesto dal comma 2 dello stesso articolo. Si può valutare l'opportunità di nominare più responsabili nei casi più complessi, quali ad esempio trattamento di dati nelle sedi distaccate o necessità di responsabile dell'area didattica, di norma assegnato al docente vicario.

La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Organigramma 1 (vi é un solo responsabile del trattamento dei dati)




QSA - Studio in collaborazione con
ITS informatica -- Tutti i diritti
riservati

La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Organigramma 2 (vi sono due responsabili del trattamento dei dati)



QSA - Studio in collaborazione con
ITS informatica -- Tutti i diritti
riservati



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento

Art. 4 "Definizioni", comma 1 lettera h:

INCARICATI: Le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento

Art. 30 - Incaricati

1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.

2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento

- Se sono stati nominati dei responsabili, essi devono dare le lettere d'incarico ai rispettivi incaricati;
- Le lettere d'incarico devono specificare:
 - Le banche dati cui può accedere l'incaricato;
 - Le attività che possono essere eseguite (es.: inserimento dati, modifica, ecc.);
 - Le istruzioni da seguire per il trattamento dei dati;
- Come previsto dal comma 2 dell'art. 30 e chiarito dalla direttiva 11.2.2005 del Ministero per la Funzione Pubblica è possibile evitare lettere d'incarico ad personam individuando, semplicemente, l'ambito di trattamento consentito a tutti i soggetti preposti (ad esempio, tramite ordine di servizio) dal titolare ad una certa unità organizzativa;



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento

- In ogni caso al DPS deve essere allegato l’elenco nominativo degli incaricati che trattano certi dati;
- Se il trattamento dei dati viene eseguito in difformità rispetto all’art. 30, si verificano due conseguenze:
 - Il trattamento **non è conforme** al Codice sulla privacy e, quindi, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7;
 - Il trattamento viene qualificato come **comunicazione a privati** di dati personali (l’addetto che ha trattato i dati diventa terzo rispetto alla scuola non avendo la delega a trattare i dati), con la conseguenza di violare il divieto di diffusione dei dati.




La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento nelle Scuole

- Gli **ATA**;
- I **docenti** in quanto:
 - Trattano i registri personali in cui sono riportati i dati degli alunni;
 - Possono trattare dati anche sensibili, anche in occasione dell'assegnazione di temi di carattere personale dove l'alunno può descrivere situazioni quali il proprio stato di salute o quello di un familiare, oppure situazioni collegate alla propria fede religiosa; ciò non richiede autorizzazioni particolari in quanto l'attività didattica presuppone l'assegnazione di temi; tuttavia, il docente si deve attivare affinché terzi non vengano a conoscenza delle notizie apprese in questo contesto;
 - Interagiscono con banche dati (es.: consultano ed estraggono dati dal fascicolo alunni); in questo caso DEVONO essere autorizzati.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento nelle Scuole

- **I collaboratori scolastici se:**
 - Sono adibiti alla custodia delle chiavi delle sedi e/o degli uffici dove vengono svolti trattamento dati o ci sono archivi;
 - Sono adibiti a trattamenti di dati (es., fare fotocopie di documenti contenenti dati personali, trasporto di documenti da una sede all'altra, ecc.)



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento nelle Scuole (casi particolari)

- **Addetti alle pulizie delle aree contenenti archivi**

Allegato B, regola 29: l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l’orario di chiusura, sono identificate e registrate.

Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati alla vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.

Quindi:



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento nelle Scuole (casi particolari)

- Il DS deve autorizzare i soggetti addetti alle pulizie all'accesso delle aree dove sono custoditi i dati sensibili e giudiziari;
- Occorre attivare un registro dove vengono annotati i soggetti che accedono ai predetti locali.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Ulteriori conseguenze della regola 29

Non è consentito l'accesso a persone non autorizzate nei locali con presenza di archivi o banche dati (es., alunni, loro parenti, docenti o altro personale negli uffici amministrativi) quindi

Predisporre sportelli per il ricevimento del pubblico o sale adattate a tale scopo



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento nelle Scuole (casi particolari)

○Outsourcing

Soggetti esterni privati cui la Scuola affida trattamenti di dati personali anche con creazione di banche dati da parte di tali soggetti. Il DS deve nominare il soggetto esterno:

- Incaricato (solo la persona fisica), oppure
- Responsabile con conseguente nomina da parte di questi degli incaricati addetti al trattamento dei dati.

In tal caso non si può parlare di “comunicazione” a soggetti privati esterni.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INCARICATI del Trattamento nelle Scuole per compiti specifici: la gestione del Sistema Informativo e l'Amministratore di Sistema

L'art. 34 del "Codice" specifica che il trattamento dei dati personali con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate alcune misure minime che sono poi riportate in modo particolareggiato nell'Allegato B.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

La gestione del sistema informativo deve essere assunta dall'
Amministratore del Sistema

figura d'incaricato introdotta dal Garante con il PROVVEDIMENTO del 27/11/2008, a titolo "**Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema**" pubblicato sulla G.U. n° 300 del 24/12/2008.

○ Per "**amministratore di sistema**" si individuano figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti e che sono considerate tali anche altre figure equiparabili dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quali gli **amministratori di basi di dati**, gli **amministratori di reti** e di **apparati di sicurezza** e gli **amministratori di sistemi software complessi** e ciò anche quando l'amministratore non consulti "in chiaro" le informazioni relative ai trattamenti di dati personali.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

GLI "ATTORI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli adempimenti previsti dal provvedimento del Garante

- Valutazione delle caratteristiche soggettive: in sostanza, si devono nominare come amministratori di sistema persone con adeguata esperienza, capacità e affidabilità. (Utile un Curriculum vitae).
- Designazioni individuali: la nomina deve essere individuale e recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato.
- Elenco degli amministratori di sistema: gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza. Inoltre, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

GLI "ATTORI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli adempimenti per l'Amministratore del Sistema (continua)

- Servizi in outsourcing: nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema.
- Verifica delle attività: l'operato degli amministratori di sistema deve essere oggetto, con cadenza almeno annuale, di un'attività di verifica da parte dei titolari del trattamento, in modo da controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, tecniche e di sicurezza riguardanti i trattamenti dei dati personali previste dalle norme vigenti.
- Registrazione degli accessi: devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Le responsabilità dei soggetti che intervengono nel trattamento dei dati (Titolare, Responsabile, Incaricato)

Sanzioni

Art. 15 – Danni cagionati per effetto del trattamento

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del C.C.

2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Le responsabilità dei soggetti che intervengono nel trattamento dei dati (Titolare, Responsabile, Incaricato)

L'applicazione delle misure minime previste dall'Allegato B esclude il reato, quindi le sanzioni penali ma non quelle civili.

- Il **TITOLARE** (Dirigente Scolastico) ha una propria responsabilità se non adotta le misure minime di sicurezza; è anche chiamato in causa per trattamento illecito, anche se è stato nominato un responsabile, in quanto deve vigilare sull'intera attività;
- Il **RESPONSABILE** risponde solo nel caso non si attenga strettamente a quanto impartito dal **TITOLARE** che conserva la responsabilità primaria;
- L'**Incaricato**, a causa della sua ristretta autonomia decisionale, risponde nel caso in cui operi eccedendo il compito che gli è stato affidato con la lettera d'incarico o lo svolge con grave negligenza. Nel caso in cui comunichi a terzi dati personali non autorizzati, risponde personalmente del danno provocato ma il Titolare e il Responsabile possono essere chiamati in causa per mancata vigilanza sull'attività.

La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

LE SANZIONI

Le sanzioni per i soggetti che intervengono nel trattamento dei dati (Titolare, Responsabile, Incaricato)

Il Codice prevede sia sanzioni di carattere amministrativo sia illeciti penali.

Le sanzioni prima del D.L. 30.12.2008 n. 207

Sanzioni amministrative	
Omessa o inadeguata informativa	Da € 3.000,00 a € 18.000,00
Omessa o inadeguata informativa (dati sensibili, giudiziari, trattamenti che presentano rischi specifici)	Da € 5.000,00 a € 30.000,00
Cessione illecita di dati	Da € 5.000,00 a € 30.000,00
Violazione relativa ai dati personali idonei a rilevare lo stato di salute	Da € 500,00 a € 3000,00
Omessa o incompleta notificazione	Da € 10.000,00 a € 60.000,00
Omessa informazione o esibizione al Garante dei documenti richiesti	Da € 4.000,00 a € 24.000,00

Illeciti penali	
Trattamento illecito di dati	Reclusione da 6 a 24 mesi
Trattamento illecito di dati (dati sensibili, giudiziari, trattamenti che presentano rischi specifici)	Reclusione da 1 a 3 anni
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Omessa adozione delle misure minime di sicurezza	Arresto fino a 2 anni Sanzione pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00
Violazione da parte dei datori di lavoro del divieto di Effettuare indagini su opinioni politiche, Controllo attraverso l'uso di impianti audiovisivi, o altre apparecchiature art.4 Legge n.300/1970	Arresto da 15 giorni a 1 anno

La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Gli inasprimenti delle sanzioni già previste

<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>Prima del DL 207/2008</i>	<i>DOPO il DL 207/2008</i>
Omessa od inidonea informativa all'interessato	Da 3.000 a 18.000 euro	Da 6.000 a 36.000 euro
Cessione illecita dei dati	Da 5.000 a 30.000 euro	Da 10.000 a 60.000 euro
Violazioni relative ai dati personali idonei a rivelare lo stato di salute	Da 500 a 3.000 euro	Da 1.000 a 6.000 euro
Omessa o incompleta notificazione	Da 10.000 a 60.000 euro	Da 20.000 a 120.000 euro
Omessa informazione o esibizione di documenti al Garante	Da 4.000 a 24.000 euro	Da 10.000 a 60.000 euro



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Le nuove sanzioni

○ **Nuovo comma 2 bis all'articolo 162**

In caso di "trattamento di dati in violazione delle misure di sicurezza (misure di cui all'art. 33 e dell'allegato B al Dlgs. 196/2003 incluso il DPS)" si applica in sede amministrativa in ogni caso la sanzione da 20.000 a 120.000 euro. L'articolo 169 prevede inoltre l'arresto sino a due anni - nel caso di regolarizzazione delle omissioni nei 60 giorni successivi l'autore della violazione è ammesso a definire la violazione con il pagamento del quarto del massimo; l'adempimento ed il pagamento estinguono il reato.

○ **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 1**

(Casi di minore gravità) Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161 - 162 - 163 - 164 è di minore gravità avuto riguardo anche alla natura economica e sociale dell'attività svolta i limiti minimi e massimi delle sanzioni sono applicati in misura pari a 2/5 (due quinti)

○ **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 2**

(Cumulo delle sanzioni) In caso di violazione di più disposizioni ad eccezione di quelle di cui all'art. 162 c. 2 - 162 bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni si applica la sanzione amministrativa da 50.000 a 300.000 euro

○ **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 3**

(Casi di maggiore gravità) Nei casi di maggiore gravità e di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, o quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni sono applicati in misura pari al doppio

○ **Introduzione dell'articolo 164 bis c. 4**

(Casi di maggiore gravità) Le sanzioni possono essere aumentate sino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del trasgressore



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INTERESSATI

Art. 4 “Definizioni”, comma 1 lettera i:

○ **INTERESSATO:** La persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INTERESSATI nella Scuola sono:

- **Gli alunni e i familiari;**
- **Il personale dipendente;**
- **I fornitori di beni e servizi sia persone fisiche e sia persone giuridiche (s.r.l., s.p.a., società cooperative, ecc.);**
- **Gli enti (Provincia, Comune, Regione) e le associazioni coinvolte nell’attività scolastica.**



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Gli INTERESSATI

○ Titolo II – Diritti dell'interessato

- **Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:** conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, identificazione del titolare e del responsabile, aggiornamento, rettifica, cancellazione, soggetti a cui sono comunicati i dati, ecc.; nelle Scuole i diritti dell'interessato vengono tutelati principalmente attraverso l'**INFORMATIVA** di cui all'art. 13; le Scuole, essendo enti pubblici, non hanno bisogno del **consenso** dell'interessato come specificato nell'art. 18;
- **Art. 8 – Esercizio dei diritti:** richiesta da parte dell'interessato al titolare o al responsabile, senza particolari formalità; il titolare o il responsabile hanno l'obbligo di rispondere in tempi brevi;
- **Art. 9 – Modalità di esercizio:** lettera raccomandata, fax, e-mail, possibilità di delega per iscritto con riconoscimento;
- **Art. 10 – Riscontro all'interessato:** incombenze per il titolare:
 - Prevedere dal punto di vista organizzativo un sistema che agevoli l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
 - Prevedere un sistema per la consegna di atti e documenti contenente i dati personali richiesti (ovviamente non possono essere forniti dati personali di terzi);
 - Facoltà di prevedere un rimborso spese non eccedenti i costi effettivamente sostenuti per la ricerca effettuata nel caso in cui non risulta confermata l'esistenza dei dati.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Garante

Art. 4 "Definizioni", comma 1, lettera q:

l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'autorità indipendente, istituita dalla legge sulla privacy del 31 dicembre 1996 per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali ed il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. Si tratta di un organo collegiale, composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di quattro anni rinnovabile una volta sola. Il [Codice](#) ha confermato ruoli e compiti di tale authority.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Garante

I principali compiti del Garante:

- controllo della conformità dei trattamenti di dati personali a leggi e regolamenti e la segnalazione ai titolari o ai responsabili dei trattamenti delle modifiche da adottare per conseguire tale conformità;
- esame delle segnalazioni, dei ricorsi e dei reclami degli interessati;
- adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa in materia tra cui, in particolare, le autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili;
- promozione, nell'ambito delle categorie interessate, della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta;
- divieto, in tutto od in parte, ovvero il blocco del trattamento di dati personali quando per la loro natura, oppure per le modalità o gli effetti di tale trattamento, vi sia il rischio concreto di un rilevante pregiudizio per l'interessato.
- Per rivolgersi al Garante ci si può recare presso l'Autorità, Ufficio per le relazioni con il pubblico, Piazza di Monte Citorio, 123, Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00, e-mail: urp@garanteprivacy.it

Sito del Garante: www.garanteprivacy.it



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I “SOGGETTI” CHE INTERVENGONO NELL’APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Garante

I controlli del Garante

Ogni anno, attraverso il proprio sito web e la sua [newsletter](#), il Garante rende noto il piano ispettivo previsto per i successivi mesi.

Ovviamente, oltre agli accertamenti previsti nel programma varato, l'Ufficio del Garante svolge anche le ordinarie ulteriori attività istruttorie di carattere ispettivo relative a segnalazioni, reclami e ricorsi presentati all'Autorità.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Controlli

Siglato oggi a Roma un protocollo d'intesa tra la Guardia di finanza ed il Garante per la protezione dei dati personali

Un importante protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza ed il Garante per la protezione dei dati personali è stato firmato oggi dal Comandante Generale, Gen. C.A. Alberto Zignani e dal Presidente dell'Autorità Garante, Prof. Stefano Rodotà.

La firma è avvenuta presso la sala "San Matteo" nella sede del Comando Generale del Corpo.

L'accordo ha come obiettivo, sulla base della proficua collaborazione già prestata in passato, quello di regolare le reciproche forme di intesa finalizzate a porre in essere una sempre più intensa ed efficace attività di controllo sulla raccolta di informazioni.

In particolare, la Guardia di Finanza collaborerà alle attività ispettive attraverso:

- la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;***
- lo sviluppo di attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale ed amministrativa;***
- l'assistenza nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;***
- il reperimento di dati e informazioni sui soggetti da controllare.***

Inoltre, il Corpo collabora nell'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della legge in determinati settori. L'Autorità, in merito alle questioni in cui ritenga necessario avvalersi della collaborazione, Attiverà il Nucleo Speciale Servizi Extratributari della Guardia di Finanza il quale assicura, con proiezioni su tutto il territorio nazionale, gli adempimenti connessi all'attività collaborativa avvalendosi, se del caso, dei Nuclei di Polizia Tributaria territorialmente competenti.

Roma, 26 settembre 2002



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

I "SOGGETTI" CHE INTERVENGONO NELL'APPLICAZIONE DEL CODICE

Il Garante

Per le attività ispettive il Garante si avvale di un reparto speciale della Guardia di Finanza noto come "[Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy](#)" che collabora all'attività ispettiva attraverso:

- il reperimento di dati ed informazioni sui soggetti da controllare;
- l'assistenza nei rapporti con le Autorità Giudiziarie;
- la partecipazione di proprio personale agli accessi alle banche dati, ispezioni, verifiche e alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento;
- lo sviluppo delle attività delegate o sub-delegate per l'accertamento delle violazioni di natura penale o amministrativa;
- la contestazione delle sanzioni amministrative rilevate nell'ambito delle attività delegate;
- l'esecuzione di indagini conoscitive sullo stato di attuazione della citata Legge in settori specifici;
- la segnalazione all'Autorità di tutte le situazioni rilevanti ai fini dell'applicazione del Codice, di cui venga a conoscenza nel corso dell'esecuzione delle ordinarie attività di servizio.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Obbligo della sicurezza e Misure Minime di sicurezza

Art. 31. Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Obbligo della sicurezza e Misure Minime di sicurezza

In pratica, l'art. 31 del "Codice" stabilisce per il titolare l'obbligo di adottare tutte le misure di sicurezza possibili necessarie a minimizzare i rischi che possono incombere sui dati, tenendo conto della natura dei dati, della natura del loro trattamento e dei progressi in campo tecnico.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Obbligo della sicurezza e Misure Minime di sicurezza

Art. 33. Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

L'art. 33, quindi, stabilisce che, fermo restando l'obbligo per il titolare previsto dall'art. 31, egli DEVE comunque adottare le misure minime di sicurezza specificate negli art. 34 "Trattamenti con strumenti elettronici" e 35 "Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici" e dettagliate nell'Allegato B.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Obbligo della sicurezza e Misure Minime di sicurezza

Misure minime di sicurezza per trattamento con strumenti elettronici

- un sistema di autenticazione informatica con credenziali di autenticazione cioè, un codice per l'identificazione dell'incaricato (user id o nome utente) associato a una parola chiave (la password); la password va modificata almeno ogni 3 mesi in caso di trattamento di dati sensibili;
- programmi per elaboratore volti a prevenirne la vulnerabilità (ad esempio, antivirus) e loro aggiornamento periodico (almeno ogni 6 mesi in caso di trattamento di dati sensibili);
- Aggiornamento dei sistemi operativi e dei programmi applicativi dal punto di vista della sicurezza almeno una volta l'anno;
- procedure per realizzare il salvataggio periodico dei dati (c.d. procedure di back up che va fatto almeno una volta a settimana).



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Obbligo della sicurezza e Misure Minime di sicurezza

Misure minime di sicurezza per trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici

- istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia dei dati impartite agli incaricati;
- l'uso di contenitori o locali con idonea serratura per custodire i dati personali.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Disposizioni riguardanti le aree per il trattamento dei dati e i contenitori di documenti cartacei

Premessa:

- tutti i contenitori di documenti cartacei (armadi, schedari, cassettiere) devono essere forniti di chiave;
 - tutte le porte delle aree dove vengono effettuati trattamenti di dati (uffici, archivi) devono essere forniti di chiave;
 - i contenitori "aperti" di documenti cartacei (ad esempio, le scaffalature) devono essere posizionati in ambienti ad accesso limitato e controllato.
-
- Affissione cartelli su porte aree trattamento dati (limitazione dell'accesso);
 - Adozione procedura distribuzione chiavi;
 - Adeguamento contenitori documenti cartacei;
 - Adeguamento porte d'ingresso aree trattamento dati;
 - Sistemazione archivi (anche nelle sedi distaccate);
 - Nomina Responsabili sezioni distaccate (se necessario);
 - Nomina incaricati (Collaboratori scolastici) per fotocopie/trasporto documenti;
 - Addestramento personale.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

Il DPS (Allegato B regola 19)

- È il documento formale attraverso il quale l'Organizzazione dichiara le modalità di trattamento dei dati;
- Entro il 31 marzo di ogni anno va revisionato ed eventualmente modificato (solo se intervengono rilevanti cambiamenti nel trattamento dei dati quali l'organizzazione, gli strumenti informatici, le procedure);
- L'avvenuta redazione o l'eventuale modifica o rivisitazione va notificata con dichiarazione del Titolare nella relazione annuale di bilancio, se dovuta;
- È, essenzialmente, costituito da 3 parti:
 - Analisi della situazione attuale (tipi di dati, tipi di trattamenti, organizzazione, strumenti);
 - Analisi del rischio;
 - Procedure per minimizzare i rischi, compreso il piano di formazione.



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

La formazione

L'allegato B specifica che nel DPS ci sia:
(omissis)

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche

D. Lgs 196/03

La formazione, quindi, **è una misura minima di sicurezza** per cui l'omessa formazione può configurare per il DS una **violazione dell'obbligo** dell'adozione di tali misure (come per qualsiasi misura prevista dall'Allegato B) perseguibile penalmente con l'arresto fino a 2 anni (Art. 169, comma 1 del "Codice"). Comunque, come previsto dall'art. 15, c'è sempre la responsabilità civile sia oggettiva (connessa all'applicazione dell'art. 2049 del C.C. "Responsabilità dei padroni e dei committenti" per il quale il datore di lavoro risponde dei danni arrecati dai suoi dipendenti a titolo di responsabilità per fatto altrui) sia diretta connessa all'applicazione dell'art. 2050 del C.C. in quanto l'omessa formazione può essere considerata come **mancata adozione di misura idonea ad evitare il danno.**



La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche D. Lgs 196/03

In caso di violazione, per l'incaricato c'è direttamente l'applicazione dell'art. 2050 C.C. e l'Istituzione Scolastica può rivalersi con contenzioso in caso di esplicito rifiuto di partecipazione.